




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 249 e abb.

Disposizioni urgenti per la prevenzione delle  
discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che  
sono state affette da malattie oncologiche

*(Testo unificato)*

N. 9 – 18 luglio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 249 e abb.

Disposizioni urgenti per la prevenzione delle  
discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che  
sono state affette da malattie oncologiche

*(Testo unificato)*

N. 9 – 18 luglio 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1 - 5</b> .....	<b>- 3 -</b>
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE .....	- 3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>Testo unificato C. 249 e abb.</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatrici per la</b>	Boschi (A-IV)
<b>Commissione di merito:</b>	Marrocco (FI)
<b>Commissione competente:</b>	XII (Affari sociali)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto le disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

È oggetto della presente nota il testo unificato del progetto di legge adottato come testo base, come risultante dall'approvazione delle proposte emendative da parte della Commissione XII (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Il testo non è corredato di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1 - 5

#### **Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**

**Le norme** recano disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche.

Il comma 2, dell'articolo 1 definisce il diritto all'oblio come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica nei casi previsti dal provvedimento in esame.

In particolare, con riferimento alle persone che hanno sofferto di patologie oncologiche in passato e il cui trattamento attivo sia concluso senza episodi di recidiva da più di dieci anni alla data di richiesta (tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età) non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute ai fini dell'accesso ad alcuni servizi e procedimenti di seguito elencati.

- Servizi finanziari, bancari e assicurativi. (articolo 2). Ai fini dell'accesso ai servizi in oggetto non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (o da più di cinque anni) alla data della richiesta, e gli interessati devono ricevere adeguata informativa circa i diritti previsti dal provvedimento in esame. Le informazioni non possono essere acquisite da fonti diverse dal contraente e qualora disponibili all'operatore non sono utilizzabili per la determinazione delle condizioni contrattuali. Non possono, inoltre, essere applicati all'interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi e diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per altri consumatori ed è fatto divieto di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuano le modalità di attuazione delle norme di cui trattasi sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

- Affidamento preadottivo e adozione (articolo 3). Si prevede che le indagini sullo stato di salute dei genitori affidatari o adottivi non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, come sopra specificate.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto il Ministero della salute stabilisce con decreto le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

- Procedure concorsuali, lavoro e formazione professionale (articolo 4). Quando ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali è previsto l'accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati è fatto divieto di chiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati relative a patologie oncologiche pregresse nei termini sopra specificati. Con decreto del Ministro del lavoro (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame), sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Si dispone inoltre che con decreto del Ministro della salute, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame ed è definito l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano i termini inferiori rispetto a quelli indicati (articolo 5, commi 1 e 2).

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi e dei provvedimenti delle attività di vigilanza si prevede che i contratti bancari e assicurativi stipulati, i procedimenti pendenti di adozione nonché i concorsi banditi dopo la data in vigore del presente provvedimento devono conformarsi ai nuovi principi a pena di nullità delle clausole o dei procedimenti amministrativi (articolo 5, comma 3).

Sono assegnati al Garante per la protezione dei dati personali i compiti di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni in esame (articolo 5, comma 4).

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 5, comma 5).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme introducono una disciplina finalizzata alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. A tal fine è previsto il divieto di richiedere acquisire o utilizzare informazioni sullo stato di salute delle persone ai fini dell'accesso ad alcuni servizi e procedimenti con riferimento a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva da più di dieci anni alla data di richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Si tratta, in particolare, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi (articolo 2), dell'affidamento preadottivo e adozione (articolo 3) e delle procedure concorsuali, lavoro e formazione professionale (articolo 4).

Le norme recano altresì, all'articolo 5, comma 5, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, al fine di verificare l'effettiva operatività della clausola di invarianza finanziaria e di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito ad alcune disposizioni del provvedimento in esame.

In particolare, con riferimento all'articolo 4, che dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, si provveda alla promozione di politiche attive per assicurare a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, appare necessario chiarire, stante il carattere non facoltativo delle stesse, a quali politiche attive si intenda fare riferimento e se alle predette politiche possa provvedersi nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5.

Con riguardo all'articolo 5, comma 1, che prevede che, con un decreto del Ministero della salute, siano definite le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame, appare necessario acquisire un chiarimento in merito alla possibilità per i soggetti interessati, quali i medici di medicina generale, le strutture ospedaliere e le ASL, di rilasciare le certificazioni necessarie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche eventualmente avvalendosi delle informazioni tratte dal fascicolo sanitario elettronico (FSE) il cui potenziamento è per altro finanziato dalle risorse del PNRR<sup>1</sup>.

In proposito, si segnala che, in base ai dati forniti nella Terza Relazione sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>2</sup>, risultano stanziati circa 1,38 miliardi di euro – di cui 569.600.000 euro per progetti in essere (realizzazione del sistema di Tessera Sanitaria) e 810.389.999,93 euro per nuovi progetti – per l'investimento 1.3.1 della Missione 6 che mira al potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Per l'erogazione dei fondi associati a tale investimento da parte della Commissione Europea, sono stati definiti due obiettivi: il Q4 -2025 prescrive che l'85% dei medici di base alimentino il FSE; e il Q2 – 2026 prevede invece che tutte le Regioni e Province Autonome abbiano adottato ed utilizzino il FSE entro il 30 giugno 2026.

Infine, con riferimento all'articolo 5, comma 4, che assegna al Garante per la protezione dei dati personali compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del provvedimento, appare necessario che il Governo assicuri che il Garante possa svolgere le nuove attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>1</sup> Cfr. Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR.

<sup>2</sup> Aggiornata al 31 maggio 2023. Per la descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi si rinvia al Dossier predisposto dal Servizio Studi.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale, al fine di assicurare prescrittività alla disposizione andrebbe specificato che dall'attuazione della presente legge non "devono" derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fermo restando quanto rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, potrebbe altresì essere opportuno precisare, nella medesima clausola di invarianza, che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Su entrambi questi aspetti appare, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo.